

Publicato il 13/04/2018

N. 04065/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05726/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2017, proposto da:

, rappresentato e difeso dagli avvocati

con domicilio eletto presso il primo in Roma, via

;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Commissione per L'Abilitazione Scientifica Nazionale - S.C. 06/F2 non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del giudizio di "non abilitato" reso nei confronti del Prof. dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale - Settore Concorsuale 06/F2 - Malattie dell'Apparato Visivo; annullamento di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. ; annullamento di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale

e per la condanna

del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del Prof. Semeraro da parte di una commissione in diversa composizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per la parte ricorrente l'Avv. e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Valentina Fico;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

E' sottoposta all'esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.

I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonché Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).

Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l'esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti

interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (essendo detti parametri – benchè formulati in termini quantitativi – espressione anche di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .

Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all'art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell'elenco di cui all'allegato "A" al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre "valori soglia", rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato "C" reg. cit); conclusivamente, quindi, l'abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull'impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità "elevata", come definita nell'allegato "B" al medesimo regolamento ("*si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale*"). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^a o alla II^a fascia di docenza.

Nel caso di specie, l'abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 06/F2 – Malattie dell'Apparato Visivo - I^a Fascia, con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto sarebbe stato accertato il non pieno raggiungimento della maturità scientifica, necessaria per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi, nonostante il possesso di quattro titoli (su un minimo di tre) dei dieci scelti dalla Commissione ed il superamento dei tre valori-soglia.

La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici fattori positivi.

In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l'impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.

Appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, infatti, le censure di violazione del già citato regolamento n. 120 del 2016 (articoli 3, 5 e 6), nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 95/2016, come evidenziato da numerosi profili di carenza e contraddittorietà della motivazione.

Quanto sopra in presenza del pieno raggiungimento, da parte del ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale (titoli curriculari e valori – soglia, di cui all'allegato "C" al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell'impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all'art. 1 dell'allegato "A" al medesimo D.M).

In tale contesto, la Commissione era chiamata a valutare, pressochè esclusivamente, la qualità delle pubblicazioni ed il relativo impatto nel settore scientifico di riferimento, in termini di qualità e originalità (ex art. 6 reg. cit.).

I giudizi individuali (tutti formalmente negativi) e il giudizio collegiale risultano invece, in ordine ai profili sopra indicati, sostanzialmente apodittici: tutti i commissari, infatti, concordano sulla coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento ed uno sottolinea *“la collocazione dei prodotti...su riviste dotate di procedure di peer review con collocazione editoriale buona”*; con espressioni del tutto generiche, tuttavia, i requisiti di originalità e innovazione vengono negati o definiti *“poco evidenti”*, con affermata scarsa visibilità e non riconosciuto prestigio del candidato *“nel panorama anche internazionale della ricerca”*: la mera enunciazione di tali formule, tratte dalla disciplina regolamentare, non rende tuttavia ragione del concreto apprezzamento effettuato, né aiutano in tal senso criteri, che risultino preventivamente redatti; dal giudizio collegiale infine, espresso in poche righe, non emerge un quadro di sintesi, che consenta di comprendere meglio l'apprezzamento stesso. Non appare dunque rispettato, ad avviso del Collegio, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto essere rapportato alla effettiva qualità della produzione scientifica, come rilevabile al di là degli indicatori (nella fattispecie tutti positivamente sussistenti). In mancanza di criteri predeterminati, o di una motivazione particolarmente accurata, infatti, la possibilità di mera enunciazione del giudizio in termini di qualità *“non elevata”* delle pubblicazioni (o di non raggiunta *“maturità scientifica”* del candidato) legittimerebbe conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, in grado di vanificare tutti i presupposti di oggettività della valutazione, previsti dalla disciplina vigente.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio stesso ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell'interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
- ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato, nei modi precisati in motivazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch'esso della parte resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO